

Armonizzare le prestazioni delle IPG

Diritto vigente	Avamprogetto del Consiglio federale
Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)	
<i>Titolo prima dell'art. 1a</i> Diritto all'indennità per chi presta servizio	<i>Titolo prima dell'art. 1a</i> I. Indennità di servizio
<i>Art. 4</i> Indennità di base Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.	<i>Art. 4</i> Indennità di servizio Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di servizio.
<i>Art. 6</i> Assegni per i figli ¹ Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura fino a 25 anni compiuti. ² Danno diritto all'assegno: a. i figli della persona prestante servizio; b. i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.	<i>Art. 6</i> <i>Abrogato</i>
<i>Art. 7 cpv. 1</i> ¹ Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli (art. 6) d'età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all'assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere.	<i>Art. 7 cpv. 1 e 1^{bis}</i> ¹ Le persone prestanti servizio hanno diritto all'assegno per spese di custodia per i propri figli d'età inferiore ai 16 anni se vivono in comunione domestica con loro e dimostrano che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. ^{1bis} Il capoverso 1 si applica anche ai figli elettivi, se le spese di mantenimento e di educazione sono assunte gratuitamente e durevolmente.
<i>Art. 9</i> Indennità di base durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati ¹ Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di base per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in lungo servizio) ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima.	<i>Art. 9</i> Indennità di servizio durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati ¹ Durante il reclutamento, durante la scuola reclute e durante l'istruzione di base l'indennità giornaliera di servizio per le persone che adempiono senza interruzione al loro obbligo di servire (persone in ferma continuata) ammonta al 32 per cento dell'importo massimo di cui all'articolo 16 capoverso 4. ² L'indennità giornaliera di servizio è calcolata conformemente all'articolo 10 per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in

<p>² L'indennità giornaliera di base per le persone soggette all'obbligo di leva, per le reclute e per le persone in lungo servizio che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 10.</p> <p>^{2bis} Alle persone ammesse al servizio militare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995 spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia.</p> <p>³ Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 25 per cento dell'indennità totale massima. È computato l'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.</p> <p>⁴ Durante l'istruzione di base nella protezione civile, l'indennità giornaliera di base ammonta al 25 per cento dell'indennità totale massima. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servizio avendo già assolto in tutto od in parte un'istruzione militare di base.</p>	<p>ferma continuata i cui figli, compresi quelli ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1^{bis}, non hanno ancora compiuto 18 anni, o 25 anni se sono ancora in formazione.</p> <p>^{2bis} Alle persone ammesse al servizio militare secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c della legge militare del 3 febbraio 1995 spetta, per il numero di giorni di servizio militare corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 32 per cento dell'importo massimo di cui all'articolo 16 capoverso 4. Il capoverso 2 si applica per analogia.</p> <p>³ Alla persona che presta servizio civile e non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni di servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 32 per cento dell'importo massimo di cui all'articolo 16 capoverso 4. È computato l'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.</p> <p>⁴ Durante l'istruzione di base nella protezione civile, l'indennità giornaliera di servizio ammonta al 32 per cento dell'importo massimo di cui all'articolo 16 capoverso 4. Il capoverso 2 si applica per analogia. Il Consiglio federale emana disposizioni per le persone che prestano servizio avendo già assolto in tutto o in parte un'istruzione militare di base.</p>
<p><i>Art. 10</i> Indennità di base durante gli altri servizi</p> <p>¹ L'indennità giornaliera di base durante servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1–3.</p> <p>² Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di base ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1–3.</p>	<p><i>Art. 10</i> Indennità di servizio durante gli altri servizi</p> <p>¹ L'indennità giornaliera di servizio durante servizi diversi da quelli di cui all'articolo 9 ammonta all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio. È fatto salvo l'articolo 16 capoversi 1–4.</p> <p>² Se prima di iniziare il servizio l'interessato non esercitava un'attività lucrativa, l'indennità giornaliera di servizio ammonta all'importo minimo secondo l'articolo 16 capoversi 1–3.</p>
<p><i>Art. 10a titolo</i> Indennità di base tra due servizi</p>	<p><i>Art. 10a, rubrica</i> Indennità di servizio tra due servizi</p>
<p><i>Art. 13</i> Assegno per i figli</p> <p>L'assegno per i figli ammonta per ogni figlio all'8 per cento dell'indennità totale massima.</p>	<p><i>Art. 13</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 15</i> Assegno per l'azienda</p> <p>L'assegno per l'azienda è del 27 per cento dell'indennità totale massima.</p>	<p><i>Art. 15</i> Assegno per l'azienda</p> <p>L'assegno per l'azienda è del 34 per cento dell'importo massimo di cui all'articolo 16 capoverso 4.</p>
<p><i>Art. 16</i> Importo minimo e massimo</p> <p>¹ Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova</p>	<p><i>Art. 16</i> Importi minimo e massimo</p> <p>¹ Durante i servizi di avanzamento di lunga durata designati dal Consiglio federale e richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova</p>

<p>funzione, l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 45 per cento per le persone senza figli; b. 65 per cento per le persone con un figlio; c. 70 per cento per le persone con almeno due figli. <p>² Per le persone in lungo servizio che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera totale durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 37 per cento per le persone senza figli; b. 55 per cento per le persone con un figlio; c. 62 per cento per le persone con almeno due figli. <p>³ Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera totale corrisponde almeno alle seguenti quote percentuali dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 25 per cento per le persone senza figli; b. 40 per cento per le persone con un figlio; c. 50 per cento per le persone con almeno due figli. <p>⁴ L'indennità di base è ridotta nella misura in cui supera l'80 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.</p> <p>⁵ L'indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza dell'importo minimo secondo i capoversi 1–3.</p> <p>⁶ L'indennità totale si compone dell'indennità di base secondo l'articolo 4 e degli assegni per i figli secondo l'articolo 6. Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità totale.</p>	<p>funzione, l'indennità giornaliera di servizio corrisponde almeno al 57 per cento dell'importo massimo di cui al capoverso 4.</p> <p>² Per le persone in ferma continuata che seguono un'istruzione per accedere a un grado superiore, l'indennità giornaliera di servizio durante tale istruzione e nei restanti giorni di servizio corrisponde almeno al 47 per cento dell'importo massimo di cui al capoverso 4.</p> <p>³ Durante gli altri servizi l'indennità giornaliera di servizio corrisponde almeno al 32 per cento dell'importo massimo di cui al capoverso 4.</p> <p>⁴ L'importo massimo dell'indennità di servizio ammonta a 220 franchi al giorno. Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l'importo massimo all'evoluzione dei salari, all'inizio dell'anno, se il livello salariale determinante per l'ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.</p> <p>⁵ Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità di servizio.</p> <p>⁶ <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 16a</i> Indennità totale massima</p> <p>¹ L'indennità totale massima ammonta a 275 franchi al giorno.</p> <p>² Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l'indennità totale massima all'evoluzione dei salari per l'inizio dell'anno, se il livello salariale determinante per l'ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento</p>	<p><i>Art. 16a</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

<p><i>Art. 16c cpv. 3 frase introduttiva lett. a e cpv. 4</i></p> <p>³ In caso di degenza ospedaliera del neonato, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:</p> <p>a. immediatamente dopo la nascita il neonato resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e</p> <p>⁴ Il Consiglio federale disciplina il diritto al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità per le donne che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non possono riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità.</p>	<p><i>Art. 16c cpv. 3, frase introduttiva e lett. a, e cpv. 5</i></p> <p>³ In caso di degenza ospedaliera del neonato o della madre, la durata del versamento è prolungata di una durata equivalente a quella della degenza, ma al massimo di 56 giorni, se:</p> <p>a. immediatamente dopo la nascita il neonato o la madre resta in ospedale per almeno due settimane consecutive; e</p> <p>⁴ Disciplina anche il prolungamento della durata del versamento dell'indennità nel caso in cui la degenza ospedaliera della madre o del neonato vi dia diritto secondo il capoverso 3.</p>
<p><i>Art. 16d cpv. 2</i></p> <p>² In caso di degenza ospedaliera del neonato, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3.</p>	<p><i>Art. 16d cpv. 2</i></p> <p>² In caso di degenza ospedaliera del neonato o della madre, il diritto all'indennità di maternità si estingue alla fine del prolungamento previsto dall'articolo 16c capoverso 3.</p>
<p><i>Art. 16f Importo massimo</i></p> <p>¹ L'indennità di maternità ammonta al massimo a 220 franchi al giorno. L'articolo 16a capoverso 2 è applicabile per analogia.</p> <p>² L'indennità di maternità è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 1.</p>	<p><i>Art. 16f Importo massimo</i></p> <p>¹ L'articolo 16 capoverso 4 si applica per analogia all'importo massimo dell'indennità di maternità.</p> <p>² Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità di maternità.</p>
	<p><i>Art. 16^{bis} Assegno per spese di custodia</i></p> <p>¹ La madre che percepisce un'indennità di maternità ha diritto all'assegno per spese di custodia per i propri figli d'età inferiore ai 16 anni se vive in comunione domestica con loro e dimostra che per motivi di salute, nel periodo coperto dal congedo di maternità di cui all'articolo 329f capoverso 1 o 2 del Codice delle obbligazioni (CO), per due giorni consecutivi almeno non ha potuto garantire pienamente l'accudimento necessario per il bene dei figli e ha quindi sostenuto spese supplementari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.</p> <p>² Il capoverso 1 si applica anche ai figli elettivi, se le spese di mantenimento e di educazione sono assunte gratuitamente e durevolmente.</p> <p>³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'assegno.</p>
	<p><i>Art. 16^{ter} Assegno per l'azienda</i></p> <p>¹ Ha diritto all'assegno per l'azienda la madre che percepisce un'indennità di maternità e che dirige un'azienda come proprietaria, affittuaria o usufruttuaria o che partecipa attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di socia di</p>

	<p>una società in nome collettivo, di socia illimitatamente responsabile di una società in accomandita o di membro di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, se non consegue da un'attività salariata un reddito superiore a quello proveniente dalla sua attività indipendente.</p> <p>² La madre che percepisce un'indennità di maternità e lavora in un'azienda agricola in qualità di familiare può pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del suo congedo di maternità, nell'azienda deve essere assunto un sostituto.</p> <p>³ Gli articoli 15 e 16 capoverso 4 si applicano per analogia all'importo dell'assegno per l'azienda.</p>
<p><i>Art. 16g cpv. 1 lett. f</i></p> <p>¹ L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:</p> <p>f. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16s per lo stesso figlio.</p>	<p><i>Art. 16g cpv. 1 lett. f</i></p> <p>¹ L'indennità di maternità esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:</p> <p>f. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16s^{bis} concesse alla madre per lo stesso figlio.</p>
	<p><i>Art. 16k cpv. 5 e 6</i></p> <p>⁵ Il numero di indennità giornaliere è aumentato del numero di giorni di degenza ospedaliera, ma al massimo di 84 giorni, se la madre resta in ospedale per almeno due settimane consecutive a contare dal giorno del parto o nei 97 giorni successivi.</p> <p>⁶ Il diritto all'indennità di cui al capoverso 5 nasce il 15° giorno di degenza della madre e si estingue per uno dei motivi di cui all'articolo 16j capoverso 3 lettere b–e, o alla ripresa di un'attività lucrativa. Le indennità giornaliere devono essere rimosse per giorni consecutivi.</p>
<p><i>Art. 16l cpv. 3</i></p> <p>³ All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.</p>	<p><i>Art. 16l cpv. 3 e 4</i></p> <p>³ L'articolo 16 capoverso 4 si applica per analogia all'importo massimo dell'indennità per l'altro genitore.</p> <p>⁴ Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità per l'altro genitore.</p>
	<p><i>Art. 16^{bis}</i> Assegno per spese di custodia</p> <p>¹ La persona che percepisce un'indennità per l'altro genitore ha diritto all'assegno per spese di custodia per i propri figli d'età inferiore ai 16 anni se vive in comunione domestica con loro e dimostra che per motivi di salute, nel</p>

	<p>periodo coperto dal congedo di cui all'articolo 329g o 329g^{bis} CO, per due giorni consecutivi almeno non ha potuto garantire pienamente l'accudimento necessario per il bene dei figli e ha quindi sostenuto spese supplementari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.</p> <p>² Il capoverso 1 si applica anche ai figli elettivi, se le spese di mantenimento e di educazione sono assunte gratuitamente e durevolmente.</p> <p>³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'assegno.</p>
	<p>Art. 16^{ter} Assegno per l'azienda</p> <p>¹ Ha diritto all'assegno per l'azienda, la persona che percepisce un'indennità per l'altro genitore e che dirige un'impresa in qualità di proprietario, affittuario o usufruttuario, o che partecipa attivamente alla direzione di un'impresa in qualità di associato di una società in nome collettivo, associato illimitatamente responsabile di una società in accomandita o membro di un'altra comunità di persone avente scopo lucrativo e senza personalità giuridica, se non consegue da un'attività salariata un reddito superiore a quello proveniente dalla sua attività indipendente.</p> <p>² La persona che percepisce un'indennità per l'altro genitore e lavora in un'azienda agricola in qualità di familiare può pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del suo congedo, nell'azienda deve essere assunto un sostituto.</p> <p>³ Gli articoli 15 e 16 capoverso 4 si applicano per analogia all'importo dell'assegno per l'azienda.</p>
	<p>Art. 16m cpv. 1 lett. f</p> <p>¹ L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:</p> <p>f. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16s^{bis} concesse all'altro genitore per lo stesso figlio.</p>
	<p>Art. 16m^{bis} Rapporto con il diritto cantonale</p> <p>A complemento della sezione IIIb i Cantoni possono prevedere un'indennità per l'altro genitore più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.</p>
<p><i>Titolo prima dell'art. 16n</i></p> <p>IIIc. Indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio</p>	<p><i>Titolo prima dell'art. 16n</i></p> <p>IIIc. Indennità per genitori che assistono un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio o che è ricoverato in ospedale</p>

<p><i>Art. 16n cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2</i></p> <p>¹ Hanno diritto all'indennità i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio che:</p> <p>² Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto.</p>	<p><i>Art. 16n cpv. 1, frase introduttiva, e 2</i></p> <p>¹ Hanno diritto all'indennità i genitori di un figlio minorenne con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio o che è ricoverato in ospedale che:</p> <p>² Per ogni caso di malattia o infortunio e per ogni degenza ospedaliera sussiste un solo diritto.</p>
	<p><i>Art. 16o^{bis} Figlio ricoverato in ospedale</i></p> <p>¹ Dà diritto all'indennità soltanto una degenza ospedaliera di almeno quattro giorni consecutivi.</p> <p>² La degenza ospedaliera non dà diritto all'indennità se è immediatamente successiva alla nascita.</p>
<p><i>Art. 16p cpv. 1 e 5</i></p> <p>¹ Per il versamento dell'indennità di assistenza è previsto un termine quadro di 18 mesi.</p> <p>⁵ Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.</p>	<p><i>Art. 16p cpv. 1 e 5</i></p> <p>¹ Se il figlio ha gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o, l'indennità di assistenza è versata entro un termine quadro di 18 mesi.</p> <p>⁵ Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro o durante la degenza ospedaliera e la convalescenza.</p>
<p><i>Art. 16q cpv. 2</i></p> <p>² Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.</p>	<p><i>Art. 16q cpv. 2 e 2^{bis}</i></p> <p>² Se il figlio ha gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o, entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo.</p> <p>^{2bis} Se il figlio è ricoverato in ospedale ai sensi dell'articolo 16o^{bis}, il numero di indennità giornaliere corrisponde a quello dei giorni di degenza e convalescenza; per la durata della convalescenza, sussiste il diritto a 21 indennità giornaliere al massimo.</p>
<p><i>Art. 16r cpv. 3</i></p> <p>³ All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.</p>	<p><i>Art. 16r cpv. 3, 4 e 5</i></p> <p>³ L'articolo 16 capoverso 4 si applica per analogia all'importo massimo dell'indennità di assistenza.</p> <p>⁴ Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità di assistenza.</p> <p>⁵ Se i genitori si dividono il congedo di assistenza, l'indennità è calcolata separatamente per ciascun genitore.</p>
	<p><i>Art. 16r^{bis} Assegno per spese di custodia</i></p> <p>¹ I genitori che percepiscono un'indennità di assistenza hanno diritto all'assegno per spese di custodia per i propri figli d'età inferiore ai 16 anni se vivono in comunione domestica con loro e dimostrano che per motivi di salute,</p>

	<p>nel periodo coperto dal congedo di assistenza di cui all'articolo 329i CO, per due giorni consecutivi almeno non hanno potuto garantire pienamente l'accudimento necessario per il bene dei figli e hanno quindi sostenuto spese supplementari per la custodia di bambini complementare alla famiglia..</p> <p>² Il capoverso 1 si applica anche ai figli elettivi, se le spese di mantenimento e di educazione sono assunte gratuitamente e durevolmente.</p> <p>³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'assegno.</p>
	<p>Art. 16^{ter} Assegno per l'azienda</p> <p>¹ Hanno diritto all'assegno per l'azienda i genitori che percepiscono un'indennità di assistenza e che dirigono un'azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, se non conseguono da un'attività salariata un reddito superiore a quello proveniente dalla loro attività indipendente.</p> <p>² I genitori che percepiscono un'indennità di assistenza e lavorano in un'azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del loro congedo di assistenza, nell'azienda deve essere assunto un sostituto.</p> <p>³ Gli articoli 15 e 16 capoverso 4 si applicano per analogia all'importo dell'assegno per l'azienda.</p>
<p>Art. 16s Rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali</p> <p>¹ Il versamento dell'indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali:</p> <p>² Se fino all'inizio del diritto all'indennità di assistenza vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù dell'articolo 16b o di una delle leggi seguenti, l'indennità di assistenza corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:</p>	<p>Art. 16s <i>rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, nonché cpv. 2, frase introduttiva</i></p> <p>Priorità dell'indennità di assistenza</p> <p>¹ L'indennità di assistenza esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10; <p>² Se fino all'inizio del diritto all'indennità di assistenza vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù dell'articolo 16b o di una delle leggi seguenti, l'indennità di assistenza corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:</p>
	<p>Art. 16s^{bis} Rapporto con il diritto cantonale</p> <p>A complemento della sezione IIIc i Cantoni possono prevedere un'indennità di assistenza più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.</p>

	<p><i>Art. 16t cpv. 1^{bis}</i></p> <p>^{1bis} Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle persone che per incapacità al lavoro o disoccupazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. durante i nove mesi precedenti l'accoglimento dell'adottando non hanno esercitato un'attività lucrativa per almeno cinque mesi; b. al momento dell'accoglimento dell'adottando non sono salariate o indipendenti.
<p><i>Art. 16w cpv. 3</i></p> <p>³ All'importo massimo è applicabile per analogia l'articolo 16f.</p>	<p><i>Art. 16w cpv. 3 e 3^{bis}</i></p> <p>³ L'articolo 16 capoverso 4 si applica per analogia all'importo massimo dell'indennità di adozione.</p> <p>^{3bis} Gli assegni per spese di custodia e per l'azienda sono sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all'indennità di adozione.</p>
	<p><i>Art. 16w^{bis}</i> Assegno per spese di custodia</p> <p>¹ Le persone che percepiscono un'indennità di adozione hanno diritto all'assegno per spese di custodia per i propri figli d'età inferiore ai 16 anni se e vivono in comunione domestica con loro e dimostrano che per motivi di salute, nel periodo coperto dal congedo di adozione di cui all'articolo 329j CO, per due giorni consecutivi almeno non hanno potuto garantire pienamente l'accudimento necessario per il bene dei figli e hanno quindi sostenuto spese supplementari per la custodia di bambini complementare alla famiglia.</p> <p>² Il capoverso 1 si applica anche ai figli elettivi, se le spese di mantenimento e di educazione sono assunte gratuitamente e durevolmente.</p> <p>³ Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'assegno.</p>
	<p><i>Art. 16w^{ter}</i> Assegno per l'azienda</p> <p>¹ Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone che ricevono un'indennità di adozione e che dirigono un'azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, se non conseguono da un'attività salariata un reddito superiore a quello proveniente dalla loro attività indipendente.</p> <p>² Le persone che percepiscono un'indennità di adozione e lavorano in un'azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l'assegno per</p>

	<p>l'azienda se, a causa del loro congedo di adozione, nell'azienda deve essere assunto un sostituto.</p> <p>³ Gli articoli 15 e 16 capoverso 4 si applicano per analogia all'importo dell'assegno per l'azienda.</p>
	<p>Art. 16w^{quater} Priorità dell'indennità di adozione</p> <p>¹ L'indennità di adozione esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dell'assicurazione contro la disoccupazione; b. dell'assicurazione per l'invalidità; c. dell'assicurazione contro gli infortuni; d. dell'assicurazione militare; e. delle indennità di cui agli articoli 9 e 10; f. delle indennità di assistenza di cui agli articoli 16n–16sbis per lo stesso figlio. <p>² Se fino all'inizio del diritto all'indennità di adozione vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù dell'articolo 16b o di una delle leggi seguenti, l'indennità di adozione corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità; b. legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie; c. legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni; d. legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare; e. legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione..
<p>Art. 16x</p> <p>A complemento del capo III d i Cantoni possono prevedere un'indennità di adozione più elevata o di durata maggiore e prelevare contributi specifici per il suo finanziamento.</p>	<p>Art. 16x, secondo periodo</p> <p>... Possono prevedere anche un'indennità di adozione per le persone che accolgono un adottando di età superiore ai quattro anni.</p>
	<p>Disposizioni transitorie della modifica del ...</p> <p>¹ Il diritto all'assegno per i figli delle persone prestanti servizio al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... si estingue alla fine del periodo di servizio.</p> <p>² Gli articoli 16^{bis}, 16^{bis}, 16^{bis} e 16w^{bis} (assegno per spese di custodia) si applicano a tutti i congedi in corso al momento dell'entrata in vigore della</p>

	<p>modifica del ... L'assegno per spese di custodia è tuttavia concesso al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e unicamente per il periodo di congedo non ancora trascorso.</p> <p>³ Gli articoli 16^{ter}, 16^{ter}, 16^{ter} e 16^wter (assegno per l'azienda) si applicano a tutti i congedi in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... L'assegno per l'azienda è tuttavia concesso al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e unicamente per il periodo di congedo non ancora trascorso.</p> <p>⁴ I diritti derivanti dagli articoli 16c capoverso 3, 16k capoversi 5 e 6, e 16o^{bis} nascono per tutte le degenze ospedaliere in corso al momento dell'entrata in vigore della modifica del Le indennità giornaliere sono tuttavia concesse al più presto a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e unicamente per il periodo di degenza non ancora trascorso.</p>
<p>Codice delle obbligazioni (CO)</p>	
<p><i>Art. 329f cpv. 2</i></p> <p>² In caso di degenza ospedaliera del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità.</p>	<p><i>Art. 329f cpv. 2</i></p> <p>² In caso di degenza ospedaliera del neonato o della madre, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità.</p>
<p><i>Art. 329g cpv. 2 ed 3</i></p> <p>² Il congedo di paternità deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.</p> <p>³ Può essere preso in settimane o in giorni.</p>	<p><i>Art. 329g</i> 5. Congedo per l'altro genitore</p> <p> a. In generale</p> <p>¹ Ha diritto a un congedo per l'altro genitore di due settimane:</p> <p>a. il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;</p> <p>b. la lavoratrice che è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio.</p> <p>^{1bis} Se la madre è ricoverata in ospedale per almeno due settimane consecutive tra il giorno del parto e le 14 settimane successive, il congedo per l'altro genitore è prolungato di una durata equivalente a quella della degenza ospedaliera residua a contare dalla terza settimana, ma al massimo di 12 settimane</p> <p>² Il congedo di cui al capoverso 1 deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine è sospeso durante il congedo secondo l'articolo 329g^{bis}.</p> <p>³ Il congedo di cui al capoverso 1 può essere preso in settimane o in giorni. Il prolungamento del congedo secondo il capoverso 1^{bis} deve essere fruito in giorni consecutivi.</p>

<p><i>Art. 329i cpv. 1-3</i></p> <p>¹ Il lavoratore che ha diritto a un'indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s LIPG a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane.</p> <p>² Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.</p> <p>³ Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.</p>	<p><i>Art. 329i, rubrica, cpv. 1, 1^{bis}, 2, primo periodo, 2^{bis} e 3, primo periodo 7. Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio o che è ricoverato in ospedale</i></p> <p>¹ Il lavoratore che ha diritto a un'indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s^{bis} LIPG a causa di gravi problemi di salute di suo figlio secondo l'articolo 16o LIPG ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane.</p> <p>^{1bis} Il lavoratore che ha diritto a un'indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s^{bis} LIPG a causa della degenza ospedaliera di suo figlio secondo l'articolo 16o^{bis} LIPG ha diritto a un congedo di assistenza di durata corrispondente a quella della degenza e della convalescenza; la durata della convalescenza presa in considerazione è di tre settimane al massimo.</p> <p>² Il congedo di cui al capoverso 1 deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. ...</p> <p>^{2bis} Il congedo di cui al capoverso 1^{bis} deve essere preso durante la degenza e la convalescenza.</p> <p>³ Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto alla metà del congedo di assistenza. ...</p>
<p><i>Art. 336c cpv. 1 lett. c^{bis}</i></p> <p>¹ Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: c^{bis}. prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329f capoverso 2;</p>	<p><i>Art. 336c cpv. 1 lett. c^{bis}</i></p> <p>¹ Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro: c^{bis}. prima del termine del congedo di maternità prolungato conformemente all'articolo 329f capoverso 2 o durante il prolungamento del congedo per l'altro genitore secondo l'articolo 329g capoversi 2 e 3;</p>